

REPORT UFFICIO DIFENSORE CIVICO DEL PIEMONTE

"Diritti e cittadinanza. L'azione della Difesa Civica".

A)- iniziative significative promosse o partecipate dal Difensore attinenti la tutela dei diritti fondamentali della persona con particolare riferimento a:

Libertà di circolazione e soggiorno

Un cittadino moldavo residente in Portogallo si è rivolto a questo Ufficio chiedendo informazioni in merito alla durata di un decreto di espulsione ricevuto da parte delle autorità italiane nel 2003; volendo conoscere quando avrebbe potuto rientrare in Italia, poiché secondo quanto riferito dal cittadino, da un lato il Ministero dell'Interno non gli aveva fornito le informazioni necessarie e, dall'altro, le autorità portoghesi gli avevano prospettato la necessità di attendere fino al 2012.

Dalla documentazione prodotta, consistente nelle comunicazioni a suo tempo inviate dalla Questura di Roma e dal Ministero degli Interni, era evincibile che il cittadino avrebbe dovuto illustrare alle autorità diplomatiche italiane in Portogallo la prova di avere lasciato l'Italia dopo la notifica del decreto di espulsione.

In merito, il Difensore civico ha quindi potuto svolgere un'attività di orientamento del cittadino, mettendo quest'ultimo in condizione di esercitare i propri diritti, in particolare evidenziando la necessità di rivolgersi alle autorità diplomatiche presenti in Portogallo, adempimento che, da quanto riferito dal cittadino, non risultava ancora essere stato compiuto.

Diritto al mantenimento e all'istruzione dei figli e doveri correlati dei genitori

1. Nel corso del 2011 si rivolgeva all'Ufficio del Difensore civico una cittadina di origine marocchina, riferendo che il figlio, un ragazzino di 13 anni, aveva frequentato, per l'anno scolastico 2010-2011, la seconda media presso un istituto privato a Torino, ma non era stato ammesso alla classe terza.

La madre intendeva pertanto iscrivere il figlio nuovamente alla classe seconda, ma non più presso il precedente istituto privato, bensì presso una scuola media statale e per questo motivo si era rivolta a due istituti scolastici che costituivano il punto di riferimento per i residenti nella propria zona.

Tuttavia, in sede di colloquio con i referenti scolastici dei rispettivi istituti, le era stato genericamente riferito che questi ultimi non erano in grado di accettare nuove iscrizioni: la cittadina era stata congedata senza aver modo di presentare una formale domanda scritta in tal senso e pertanto la medesima aveva chiesto l'intervento del Difensore civico.

In seguito ad una indagine informale avviata dall'Ufficio nei confronti dei due istituti scolastici in questione, emergeva che entrambi dichiaravano di non poter accettare



nuove iscrizioni per le classi seconde a causa della capienza delle classi e delle aule, senza nulla aggiungere riguardo a eventuali ulteriori percorsi da intraprendere al fine di dare un riscontro concreto al caso segnalato.

A fronte di tale esito, il Difensore civico predisponendo una nota indirizzata ai Dirigenti scolastici degli Istituti in oggetto, nonché al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, attraverso la quale evidenziava:

che il minore risultava iscritto presso una scuola privata, con conseguente corresponsione della retta, e non ad una scuola pubblica;

che vige l'obbligatorietà della frequenza scolastica;

che la zona di residenza del minore risultava compresa nel bacino di utenza dei plessi in questione;

che nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere tutte le domande a causa di minore recettività, le Amministrazioni scolastiche possono dettare criteri di priorità nell'iscrizione, per l'ammissione e per la stesura delle graduatorie .

Infine, nell'evidenziare che gli interventi del Difensore civico intendono innanzitutto rendere trasparente l'azione amministrativa, nel senso di una informazione chiara del contenuto e delle motivazioni dei provvedimenti adottati, il Difensore civico chiedeva agli Istituti in indirizzo di essere informato in ordine ai motivi che avrebbero determinato l'esclusione del minore dall'iscrizione presso i plessi in questione.

A seguito di tale intervento rispondeva, uno dei due istituti scolastici interessati, comunicando che la richiesta di iscrizione del minore era stata accolta in quanto una allieva di una classe seconda aveva, nel frattempo, presentato domanda di trasferimento.

2. Altrettanto positivamente ha trovato soluzione il caso di una cittadina extracomunitaria che, residente a Torino e madre di due bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia in istituti collocati geograficamente in aree diverse e distanti tra loro, si è rivolta al Nostro Ufficio evidenziando la concreta impossibilità di accompagnare, nel rispetto dell'orario scolastico, i figli nelle rispettive sedi scolastiche.

Al riguardo, il Difensore civico nel rispetto dei compiti di sollecitazione alla trasparenza e al buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni è intervenuto segnalando la questione alla Divisione servizi Educativi del Comune, al fine di valutare la possibilità di individuare possibili soluzioni al problema evidenziato.

In merito la Divisione servizi educativi ha raccolto positivamente la sollecitazione del Difensore civico provvedendo ad assegnare ai bambini la medesima sede della Scuola per l'Infanzia

Tutela della salute

1. Un cittadino italiano residente in Cina, laddove presta temporaneamente la propria attività lavorativa, si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico esponendo una questione connessa al proprio recente rientro temporaneo nel Comune originario e alla conseguente richiesta di assegnazione temporanea del medico di base, formulata nei confronti della competente Azienda Sanitaria Locale.

In specie, al cittadino non veniva assegnato temporaneamente il medico di base argomentandosi che, pur se in caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l'attività di lavoro all'estero, tuttavia qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia (più di 30 giorni), si ha diritto all'assistenza medico-generica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà chiedere il rimborso.

La Difesa Civica ha ritenuto che quanto illustrato sopra, con l'introduzione di regole o criteri per la fruizione dell'assistenza sanitaria da parte di cittadini italiani che prestano attività di lavoro all'estero, non risultasse pienamente coerente con quanto stabilito dall'art.12, comma 2, del D.P.R. 31/07/1980, n.618, laddove è stabilito che "Alle unità sanitarie locali spetta il compito di assicurare ai soggetti di cui all'art.2, che rientrano definitivamente o temporaneamente dall'estero, **l'immediata erogazione dell'assistenza sanitaria** nel territorio nazionale..."; art.12 a cui, tra l'altro, espressamente rinviava anche il Decreto Ministero della Sanità 1 febbraio 1996, citato nel predetto riscontro della ASL .

Tutto ciò, in quanto all'interpretazione della normativa vigente evidenziata dalla ASL conseguivano, a parere dell'Ufficio del Difensore Civico non solo oneri a carico di tale tipologia di cittadini (pagamenti delle visite e relativi adempimenti burocratici), che risultano oltremodo gravosi anche in considerazione della specifica condizione dei medesimi (in specie, cittadini residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro che rientrano, seppur temporaneamente, in Italia), ma anche ricadute sulla macchina burocratica dell'Azienda sanitaria, con tempi e costi procedurali (vedasi, ad esempio, adempimenti connessi alle procedure di rimborso degli oneri sostenuti dal cittadino) sproporzionati e non riconducibili al dettato della predetta norma, che evidenzia il diritto all'immediata esigibilità dell'assistenza sanitaria, in tal modo assicurando la realizzazione concreta del diritto fondamentale alla tutela della salute anche per i cittadini che si trovino nelle condizioni sopra descritte.

Il Difensore Civico è quindi intervenuto chiedendo alla Azienda Sanitaria Locale e all'Assessorato regionale alla Tutela della Salute di far conoscere la posizione sulla vicenda esposta, nonché di precisare, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in che termini avessero dato corso, ovvero dessero corso, in via sistematica e rivolta alla generalità di tale specifica tipologia di utenti del servizio sanitario, agli adempimenti posti a carico delle Aziende sanitarie dal sopra indicato D.P.R. 31/07/1980 n.618.

L'Azienda Sanitaria Locale, condividendo la valenza generale delle problematiche affrontate e in un'ottica di coordinamento delle Amministrazioni sanitarie operanti sul

territorio piemontese, ha a sua volta informato il Difensore Civico di avere a sua volta sottoposto la questione all'attenzione dell'Assessore Regionale alla Tutela della Salute.

2. Una cittadina argentina regolarmente soggiornata in Italia ha presentato al nostro Ufficio un esposto con il quale ha riferito di essersi recata nel marzo 2011, alla 19° settimana di gestazione presso un'ASL della Regione Piemonte per effettuare una serie di esami del sangue e di analisi previsti nell'agenda della maternità, presentando le necessarie impegnative mediche, riferite a "indagini di laboratorio e strumentali per la gravidanza fisiologica - primo trimestre (da 7 a 13 settimane di gravidanza)"; evidenziando di non avere potuto effettuare in precedenza tali esami diagnostici, necessari per la gravidanza e la salute della gestante e del nascituro, pur essendosi stabilita in Italia da gennaio 2011, giacché ancora in attesa di carta di soggiorno e di tessera sanitaria.

Inoltre, dopo il prelievo del sangue effettuato dall'infermiera addetta, la signora si è nuovamente recata allo sportello per consegnare un'impegnativa che aveva dimenticato di consegnare poco prima e l'impiegata addetta allo sportello, secondo quanto riferito al nostro Ufficio, dopo che era stato già effettuato il prelievo relativo alle impegnative già consegnate in precedenza, non avrebbe accettato tale ulteriore impegnativa, adducendo come motivazione il fatto che gli esami in questione erano esami da effettuarsi tra la settimana 7 e la settimana 13 di gestazione, mentre la cittadina si trovava alla 19° settimana di gestazione ed il "sistema" non consentiva l'inserimento dei dati.

E non solo, l'esponente ha altresì riferito a questo Ufficio che, dopo aver discusso con il personale dell'ASL di Ivrea, le sarebbe stato detto dagli addetti allo sportello che, per ritirare il referto degli esami effettuati, sarebbe stato necessario provvedere al pagamento di un ticket di € 100,00 calcolato in base al fatto che l'esame era stato eseguito dopo la 13° settimana di gestazione; la cittadina quindi aveva rifiutato il pagamento del ticket in quanto le prestazioni richieste rientravano, secondo lei, nell'ambito degli esami gratuiti da eseguire in gravidanza previsti dal Servizio Sanitario Nazionale.

D'altro canto, la cittadina ha ulteriormente riferito che il giorno successivo presso un consultorio, facente capo alla stessa Azienda sanitaria, è stato possibile effettuare tutti gli esami senza alcun problema e senza ricevere richiesta di pagamento di alcun ticket; in quella sede è stato quindi spiegato alla cittadina che nelle accettazioni delle impegnative mediche è riportato esplicitamente in una nota in basso che gli esami possono essere effettuati "comunque sempre al primo controllo indipendentemente dalle settimane di gravidanza usando il codice di esenzione M50". Le sarebbe inoltre stato chiarito che qualora la donna in gravidanza sia nell'impossibilità di eseguire gli esami tempestivamente nelle prime settimane di gestazione, non esisterebbe alcun impedimento ad inserire i dati nel "sistema" qualora le analisi vengano effettuate nelle successive settimane di gestazione.

Il Difensore Civico regionale è quindi intervenuto nell'ambito della funzione di garanzia della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa e, con

particolare riguardo all'ambito sanitario, della tutela dei diritti fondamentali della persona, in primis il diritto alla salute, sollecitando un'azione trasparente, corretta e diligente in capo a tutti i soggetti interessati.

L'intervento é stato altresì finalizzato all'assunzione di ogni responsabilità conseguente a ipotetiche fattispecie di "malasanità", e alla prevenzione di possibili conflitti giurisdizionali e aiutare a correggere ipotetiche condotte incoerenti con i principi sopra richiamati, nell'interesse della collettività e a tutela del principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, in relazione all'esposto pervenuto, il nostro Ufficio ha richiesto alle strutture della Azienda sanitaria coinvolta di fornire informazioni in merito ai fatti lamentati dalla cittadina, chiedendo una verifica attenta della posizione ed anche una conferma, in ipotesi, sulla conformità a diritto, ragione ed equità, dell'utilizzazione del codice di esenzione M50 per l'esenzione dal ticket.

La Difesa civica ha quindi stimolato l'Azienda sanitaria all'adozione di ogni più opportuna prescrizione anche in via di autoregolamentazione e correzione necessaria per rendere chiaro e trasparente il regime e il trattamento in punto ticket di posizioni analoghe a quella esposta dalla cittadina indicando con chiarezza, con adeguata motivazione, quali siano gli esami e le visite specialistiche da eseguire in gravidanza per cui non è previsto il pagamento del ticket, in tal senso istruendo con precisione il personale addetto, ove tutto ciò, in ipotesi, non sia avvenuto nelle forme e nei modi dovuti.

L'azienda sanitaria interpellata ha positivamente raccolto il richiamo del Difensore civico e oltre ad esprimere rammarico per quanto accaduto alla cittadina, ha assicurato di avere adottati i provvedimenti necessari al fine di evitare il ripetersi di tali inconvenienti e ribadito che nessun ticket era dovuto da parte della cittadina in quanto la prescrizione assistita dal codice M50.

Diritto al lavoro

Una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante in Italia ha esposto una questione relativa al riconoscimento/equipollenza del titolo di studi conseguito in Perù (tecnico in ostetricia), indispensabile per il conseguimento della qualifica di O.S.S., il cui procedimento risultava essere stato avviato nel 2009 presso la Direzione regionale della Sanità.

Secondo quanto riferito dalla cittadina, dopo avere inoltrato regolare domanda, la Regione aveva richiesto di integrare la documentazione richiesta, ma non aveva più comunicato alcuna risposta in merito all'esito del procedimento.

Al riguardo il Difensore civico, nell'ambito della funzione di garanzia della trasparenza, imparzialità e buona amministrazione dell'azione amministrativa, per tutelare i cittadini, stimolando e sollecitando da parte dei pubblici uffici, comportamenti improntati all'informazione e alla trasparenza, ha avviato un intervento nei confronti della Direzione regionale della Sanità.

Il Difensore civico, evidenziando la rilevanza della posizione giuridica facente capo alla cittadina a conoscere lo stato del procedimento relativo al riconoscimento del

titolo di studi di tecnico in ostetricia, necessario per conseguire la qualifica professionale e svolgere un'attività lavorativa coerente con il suo percorso scolastico, ha chiesto di fornire notizie in merito allo stato del procedimento relativo al riconoscimento del titolo di studi ed informazioni dettagliate sugli eventuali ed ulteriori adempimenti che la Sig.ra Cruz potrà porre in essere per conseguire l'equipollenza.

In merito la Direzione regionale interpellata, ha risposto che tali corsi non sono stati "in quanto non vi sono le necessarie risorse economiche destinabili al finanziamento degli stessi"; l'Ufficio, in ogni caso, sta valutando la possibilità di ulteriormente procedere al fine di conoscere tempi e modi attraverso cui l'Amministrazione intende risolvere tale situazione.

Accesso all'abitazione

1. Nello scorso anno 2010 è pervenuta al Difensore civico, da parte di un Comitato facente capo ad una Associazione nazionale di profughi istriani, fiumani e dalmati, segnalazione concernente il mancato riconoscimento da parte dell'Agenda Territoriale per la Casa della Provincia di Torino della possibilità di acquistare a prezzo agevolato gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai predetti profughi.

La segnalazione, costituente anche richiesta di intervento del Difensore civico, ha fatto seguito a precedenti richieste degli interessati che già avevano dato luogo ad interventi da parte dei precedenti Difensori civici regionali, mediante note indirizzate alla Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, della Regione Piemonte.

La questione aveva costituito oggetto di intervento anche del Difensore civico dell'ATC della Provincia di Torino e di disamina ad opera dell'Avvocatura regionale, in tal senso richiesta di un parere dalla Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, nonché da parte del Prefetto di Torino, con una nota indirizzata al Presidente dell'ATC e al Presidente della Giunta regionale.

Sulla base di tali premesse documentali, che comprovavano la persistenza dell'ormai annosa questione, è stato nuovamente richiesto al Difensore civico della Regione di svolgere un intervento sollecitatorio diretto a definire la questione.

Il Difensore civico ha quindi sottolineato con forza, con una nota diretta all'ATC, ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, all'Assessore regionale e al Direttore regionale alla Edilizia residenziale presidente del Consiglio regionale, la grande rilevanza della vicenda, sul terreno storico-sociale, in funzione della condizione di enorme disagio e sofferenza subita dalle popolazioni rappresentate dall'Associazione reclamante.

Siffatta condizione, d'altronde, mosse il legislatore a promuovere il riconoscimento del diritto primario all'abitazione, tanto più rilevante anche in ossequio ai principi costituzionali, in funzione della tragedia subita da quelle popolazioni, in particolare e innanzitutto private del tetto, costrette a subire lo status di "profugo".

A tale stregua, il Difensore civico ha rappresentato con forza l'iniustizia costituita, a distanza di troppi lustri, dal fatto che la questione non sia stata ancora definita a

vantaggio delle attese degli interessati, frustrate da contrasti interpretativi riferibili alle diverse norme sopravvenute, ma soprattutto da ritardi che non appaiono tollerabili.

Nel merito della questione, il Difensore civico ha dato atto del dibattito interpretativo in ordine alla normativa vigente in materia, connesso alla vicenda, sottolineando, d'altro canto, che non rientra, istituzionalmente, tra i compiti del Difensore civico fornire interpretazioni che in ogni caso non risulterebbero vincolanti per le Amministrazioni.

In ogni caso, costituendo, tra i compiti fondamentali della Difesa civica Difensore civico, quello di sollecitare le Amministrazioni interessate all'adozione di atti e comportamenti tempestivi e trasparenti, il Difensore civico ha evidenziato come non tollerabile il troppo tempo trascorso senza che le Amministrazioni interessate abbiano dato corso agli adempimenti conseguenti a richieste e, comunque, ad aspettative degli interessati, molto risalenti nel tempo.

Pertanto, nell'ambito delle prerogative e delle responsabilità che fanno capo a ciascuno dei destinatari dell'intervento del Difensore civico, è stato chiesto alle Amministrazioni coinvolte di dare corso ad ogni azione utile ed efficace per garantire, senz'altro indugio, ogni diritto degli interessati.

La Giunta regionale del Piemonte, nella seduta dell'11 febbraio scorso, ha approvato un disegno di legge in materia di "Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi", che è stato conseguentemente trasmesso al Consiglio regionale del Piemonte per l'iter di competenza e mediante il quale, come affermato dal Vicepresidente della Regione, si intende "riconoscere ai profughi interessati una particolare attenzione con la vendita riservata di alcune centinaia di alloggi da loro occupati in Piemonte", legittimando all'acquisto a prezzo agevolato anche i familiari conviventi dei profughi assegnatari degli specifici alloggi delle Agenzie Territoriali per la Casa.

2.In diversi casi, cittadini extracomunitari si sono rivolti all'Ufficio del Difensore Civico esponendo una situazione di emergenza abitativa in cui ritrovano con i propri figli minori, a seguito di procedure di sfratto.

In tali ipotesi, il Difensore Civico si è rivolto al Settore Competente del Comune nel quale il cittadino extracomunitario soggiornava regolarmente, chiedendo se risultasse nota la situazione di disagio economico e di farsene carico a seguito della segnalazione, invitando a fornire riscontro in merito alle eventuali determinazioni assunte per superare la situazione medesima.

A seguito dell'intervento della Difesa Civica, gli Uffici competenti del Comune interessato, in talune situazioni hanno precisato le modalità attraverso le quali il cittadino extracomunitario poteva accedere a contributi economici o altre forme di aiuto, in altre hanno invece evidenziato l'esistenza di cause ostative per un intervento di assistenza a favore dell'esponente e della sua famiglia.

B)- iniziative significative promosse o partecipate dal Difensore attinenti la facilitazione all'accesso alla cittadinanza italiana

1.L' Ufficio del Difensore Civico è intervenuto per una questione concernente la richiesta, rivolta nei confronti di un Comune, di restituzione in originale della documentazione a suo tempo presentata da un cittadino straniero per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*.

Il cittadino necessitava della documentazione originale presentata al fine di riproporre l'istanza di iscrizione anagrafica presso un altro Comune, ma il Comune originario tratteneva in originale i documenti a suo tempo consegnati.

Al riguardo l'intervento della Difesa Civica è consistita nel stimolare da parte delle Amministrazioni comportamenti idonei a garantire il rispetto dell'imparzialità e, in special modo, della trasparenza dell'azione dei pubblici uffici, attraverso un chiaro ed esaustivo riscontro sui presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi alle determinazioni assunte affinché i cittadini possano ottenere informazioni e delucidazioni su quanto spetta loro di diritto.

Peraltro, l'esigenza di fornire il suddetto riscontro era resa ancor più rilevante alla luce della posizione giuridica dell'utente richiedente che ha inteso richiedere i suddetti documenti per far valere la cittadinanza *iure sanguinis* che, stante la sua connotazione di diritto costituzionalmente garantito, non poteva trovare alcuna limitazione o condizionamento nell'attività dei pubblici uffici, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

In esito a detto intervento, il Comune originario comunicava che copia conforme all'originale della documentazione relativa alla cittadinanza era stata rilasciata al Comune presso il quale l'utente aveva presentato istanza di iscrizione anagrafica.

2.La Difesa Civica si è occupata anche della richiesta di cittadinanza italiana da parte di un cittadino albanese titolare dello status di "rifugiato politico".

In tale ambito, ferme restando le prerogative dell'Amministrazione dell'Interno e senza che l'intervento del Difensore Civico potesse costituire in alcun modo una qualche interferenza e nemmeno una qualsiasi estrinsecazione in termini di "verifica" ovvero di "controllo", si è tuttavia ritenuto opportuno e doveroso che la Difesa Civica intervenisse a sostegno di un diritto fondamentale della persona, quale rifugiato politico, i cui diritti sono riconosciuti come fondamentali dall'ordinamento internazionale. Pertanto, si è richiesto alla Prefettura competente di informare il cittadino in ordine alla posizione ed allo stato della pendenza, e in tal modo, peraltro, l'attività del Difensore Civico concretava anche l'obiettivo di realizzare la necessaria opera di trasparenza, mettendo la persona interessata nella condizione di poter conoscere e praticare i modi in cui far valere i propri diritti in aderenza alla normativa.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la Prefettura inviava all'utente tutte le informazioni in ordine allo stato della sua richiesta di cittadinanza italiana, comunicando altresì che l'Amministrazione risultava in possesso di tutti gli elementi e pareri necessari per la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza.

3.Un cittadino residente in Argentina si rivolto all'Ufficio Anagrafe di un Comune piemontese per richiedere una copia integrale dell'atto di matrimonio dei propri ascendenti senza ottenere alcun riscontro.

In tal caso, l'intervento del Difensore civico è consistito nel contattare i responsabili dell'Ufficio interessato, superando così le difficoltà di comunicazione e le incomprensioni legate alle barriere linguistiche, rendendo così possibile la consegna della documentazione richiesta al soggetto interessato.

